



## Unione Sindacale di Base- SCUOLA

Sede Nazionale Scuola: Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 -Roma  
Tel. 06/76282.223 – 06/76282231-06/76282220, Fax 06/7628233 -  
sito [www.scuola.usb.it](http://www.scuola.usb.it) - e.mail [roma.scuola@usb.it](mailto:roma.scuola@usb.it)

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Milano

### **Oggetto: diffida richiesta contributo volontario.**

Apprendiamo che, attraverso l'invio della modulistica inerente l'iscrizione all'anno scolastico successivo, alcune istituzioni scolastiche hanno espresso impropriamente la richiesta di contributi economici da parte delle famiglie:

- senza esplicitare in modo chiaro la volontarietà del contributo o attraverso formule ingannevoli che portano le famiglie a ritenere erroneamente tali erogazioni obbligatorie;
- senza comunicare in piena trasparenza le attività per le quali i contributi richiesti verranno impiegati.

Si ricorda che nella nota del 20/3/2012 il MIUR ha ribadito la necessità di esplicitare con chiarezza alle famiglie il carattere volontario del versamento distinguendo tale voce, destinata esclusivamente all'ampliamento dell'offerta formativa, dalle tasse e dalle spese sostenute per conto della famiglia (assicurazione individuale, libretto delle assenze, gite). Nella nota viene ribadita, altresì, come necessaria l'indicazione trasparente della destinazione dei contributi volontari delle famiglie in quanto è illegittimo ogni utilizzo finalizzato all'espletamento delle attività scolastiche curricolari, di funzionamento ordinario o amministrativo. Il mancato pagamento del contributo volontario, inoltre, non condiziona in alcun modo l'iscrizione e la frequenza scolastica.

Si sta ponendo in essere un gravissimo atto in contrasto con la Costituzione Italiana (titolo II diritto allo studio) e con il servizio pubblico. Pertanto, stante la C.M. n. 110 Prot. 8603 del 29.12.2011 relativamente all'obbligo di istruzione, peraltro già precedentemente segnalata dalla nota MIUR del 22.12.2009, si riportano in calce:

### **C.M. n. 110 Prot. 8603 del 29.12.2011 Obbligo di istruzione**

Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

In tale contesto, il momento dell'iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dell'obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto l'aspetto della responsabilità condivisa tra soggetti diversi e delle modalità di assolvimento dell'obbligo indicate dalle vigenti disposizioni.

### **Responsabilità condivisa**

L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola;

- le istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito assumono particolare rilievo le attività didattiche, come l'alternanza scuola-lavoro, finalizzate all'orientamento alla scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
- l'Amministrazione cui è affidato il compito di stabilire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- le Regioni e gli Enti locali cui spetta di assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

### **Nota MIUR del 22.12.2009 Tasse scolastiche**

La materia delle tasse scolastiche riguarda esclusivamente le scuole secondarie superiori.

L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.

Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un dato corso di studi secondari, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario.

L'importo è di 6,04 euro.

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.

Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). Il pagamento non è rateizzabile. 8art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954).

Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).

Esonero dalle tasse scolastiche: Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma.

Ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 5, e dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n.76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226, a partire dall'anno scolastico 2006-2007, il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali del 19-6-2003.

Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, a partire dall'anno scolastico 2006/2007.

### **Contributo scolastico**

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curricolari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad esempio: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.

Il comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione, della durata di dieci anni, ha tra l'altro stabilito che

"resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226".

### **Circolare n. 312 del 20/3/2012**

Non pare superfluo precisare che i versamenti in questione sono assolutamente volontari, anche in ossequio al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore, ribadito, più di recente, dalla legge n. 296/2007 (legge finanziaria 2007). In merito, le istituzioni scolastiche dovranno fornire le dovute informazioni alle famiglie e tenere ben distinti i contributi volontari dalle tasse scolastiche che al contrario, sono obbligatorie, con l'eccezione dei casi di esonero. Il contributo, ad ogni modo, non potrà riguardare lo svolgimento di attività curricolari, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche.

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull'azione educativa rivolta agli studenti.

All'atto del versamento, poi, le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art.13 della legge n.4072007.

Le istituzioni scolastiche, inoltre, dovranno improntare l'intera gestione delle somme in questione a criteri di **trasparenza** ed **efficienza**. In particolare, le famiglie dovranno preventivamente essere informate sulla destinazione dei contributi, in modo da poter conoscere in anticipo le attività che saranno finanziate con gli stessi ed eventualmente decidere, in maniera consapevole, di contribuire soltanto ad alcune specifiche azioni. In tal modo, si eviterebbero versamenti indistinti, il cui utilizzo sia rimesso esclusivamente alla decisione dell'istituzione scolastica. Parimenti, alle famiglie, al termine dell'anno scolastico, andrà assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi, dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica. Tale modalità operativa, del resto, può contribuire ad una più corretta gestione delle risorse finanziarie della scuola e ad un uso più responsabile delle stesse, poiché consentirebbe di mettere in diretta correlazione le entrate e le spese riferibili a ciascuna attività, evitando di intraprendere azioni non sorrette da adeguata copertura finanziaria.

### **Circolare n. 593 del 7/3/2013**

A tal proposito, si ricorda, ancora una volta, il principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione, che, previsto, dall'articolo 34 della Costituzione, è stato esteso dall'attuale normativa fino a ricomprendere i primi tre anni dell'istruzione secondaria superiore. In tutte le istituzioni scolastiche statali, pertanto, la frequenza della scuola dell'obbligo non può che essere gratuita, mentre, per le sole classi 4° e 5° della scuola secondaria di secondo grado, fatti salvi i casi di esonero essa è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali.

Nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall'ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche, i cui consigli di istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non trovano però in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi. A tal proposito, non si può che richiamare l'articolo 23 della Costituzione, ai sensi del quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

Ne consegue che l'iscrizione e la frequenza del corso di studi prescelto rappresentano livelli essenziali di prestazioni che tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire al fine di assicurare alla totalità degli alunni l'effettivo esercizio del diritto allo studio.

Per quanto sopra descritto si **diffidano** le Istituzione scolastiche dal procrastinare tali omissive e illegittime richieste, a fornire una corretta e tempestiva informazione alle famiglie in merito alla non obbligatorietà del contributo e all'utilizzo di quei contributi richiesti rispetto all'ampliamento dell'offerta formativa e a correggere eventuali moduli di iscrizione in cui figurino formule ingannevoli rispetto alla volontarietà del contributo. I comportamenti non conformi alla normativa vigente e il perdurare di tali situazioni provocherà ineluttabilmente l'adire a vie legali e la segnalazione all'USR di competenza.

Per l'USB Pubblico Impiego -Scuola di Milano

Milano, 04/04/2013

Giovanna Laguaragnella